

AS1558 - DISCIPLINA DEI CANONI CONCESSORI DEMANIALI MARITTIMI PER LE ATTIVITÀ DI PESCA E ACQUACOLTURA

Roma, 18 gennaio 2019

Senato della Repubblica
Camera dei Deputati
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo
Presidenti delle Regioni
Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 10 gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha deliberato di formulare alcune osservazioni in merito alla disciplina dei canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura, così come previsti per le società cooperative e loro consorzi dal D.M. n. 595 del 15 novembre 1995¹, e per le imprese non costituite in forma cooperativa dal D.M. del 19 luglio 1989².

La disciplina normativa in questione ha subito nel corso del tempo numerose trasformazioni, pervenendo, allo stato, ad un regime di canoni i cui importi appaiono notevolmente differenziati in relazione alla natura giuridica del soggetto titolare di concessione, cioè a seconda che sia stata adottata la forma di cooperativa o di altra forma di impresa, a fronte della medesima attività svolta, costituita dalla pesca e acquacoltura.

L'Autorità è già intervenuta sul tema con una segnalazione nel 2008³. In quella sede si affermava che: *"gli operatori, infatti, sono tenuti a corrispondere entità diverse di canoni concessori per l'utilizzazione del demanio marittimo esclusivamente a seconda che sia stata adottata la forma di cooperativa o di altra forma di impresa, a fronte della medesima attività svolta, costituita dalla pesca ed acquicoltura. La differenza dei canoni concessori - tenuto conto degli specifici importi dei canoni previsti dai citati D.M. n. 595/95 e D.M. del 19 luglio 1989 - appare in grado di incidere in misura disomogenea sui costi delle società cooperative e delle imprese non associate, risultando potenzialmente in grado di alterarne la capacità competitiva. Al riguardo, l'Autorità ritiene che la sola natura giuridica del soggetto titolare della concessione non possa giustificare la diversità dei canoni concessori in vigore. A conferma di ciò, si evidenzia peraltro l'omogeneizzazione dei canoni operata in alcune realtà regionali"*.

All'intervento dell'Autorità del 2008 è seguita l'eliminazione della discriminazione che, tuttavia, è durata poco più di un mese⁴. Si rileva, inoltre, che sono stati successivamente espressi sulla questione varie decisioni, pareri e pronunce provenienti da enti pubblici e giudici amministrativi, tutti sostanzialmente a sostegno di una disciplina equa dei canoni; in particolare:

(i) alcune Regioni (il Friuli Venezia Giulia con l.r. n. 22/2010, la Regione Marche con l.r. n. 16/2015 e la Sardegna con l.r. n. 9/2018) hanno temporaneamente "congelato" la questione, vista l'enormità dei canoni richiesti ad imprese diverse da quelle cooperative, provvedendo all'equiparazione dei canoni dovuti sia dalle cooperative che dalle imprese non costituite in forma di cooperative;

(ii) la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha ripetutamente chiesto al Governo, nel 2012 e nel 2015, un intervento volto a parificare gli importi dei suddetti canoni⁵;

¹ [D.M. n. 595 del 15 novembre 1995 recante il "Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime".]

² [D.M. del 19 luglio 1989 recante "Nuovi criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime".]

³ [Cfr. AS482 del 16 ottobre 2008, *Disciplina dei canoni concessori demaniali marittimi per le attività di pesca e acquicoltura*, in *Boll. n. 39/2008*.]

⁴ [Il Legislatore, con l'introduzione dell'art. 4-ter del d.l. n. 171 del 3 novembre 2008, convertito con modificazioni dall'art. 4-quater della l. n. 205 del 30 dicembre 2008, aveva sanato la diversità di trattamento tra imprese. Tuttavia, il provvedimento è stato abrogato dall'art. 22, comma 2, del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 14 del 27 febbraio 2009]

⁵ [Cfr. Ordini del giorno approvati il 22 dicembre 2012 e il 25 marzo 2015, con cui la Conferenza chiedeva al Governo di presentare un disegno di legge volto a parificare gli importi dei suddetti canoni, applicando gli importi definiti dal DM n. 595/95 a tutte le imprese di pesca e acquacoltura indipendentemente dalla loro natura giuridica.]

(iii) il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, in risposta ad un'interrogazione parlamentare del 2012, rappresentava di aver proposto e sostenuto in diverse occasioni l'introduzione nei provvedimenti in materia di una norma volta a ricondurre i suddetti canoni alla misura ricognitoria anche per le imprese non cooperative⁶;

(iv) alcune decisioni del giudice amministrativo hanno accolto i ricorsi presentati da alcune società concessionarie non cooperative avverso gli ordini di pagamento di importi dovuti a titolo di conguaglio del canone⁷.

Anche alla luce del delineato quadro generale, l'Autorità intende pertanto ribadire che la normativa in questione, nell'individuare canoni concessori notevolmente differenziati in ragione della sola natura giuridica del concessionario, è idonea a determinare distorsioni concorrenziali, non giustificate da esigenze generali e comunque non proporzionate rispetto ad esse, tra operatori che svolgono le medesime attività di pesca e acquacoltura.

L'Autorità, pertanto, auspica che le Amministrazioni in indirizzo tengano in adeguata considerazione le suesposte osservazioni, al fine di tutelare e promuovere nella maniera più efficace e opportuna la concorrenza nel settore interessato, evitando, in particolare, che in futuro siano previste ingiustificate e sproporzionate limitazioni alla concorrenza nella predisposizione degli atti costituenti ordini/introiti di pagamento dei suddetti canoni concessori.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE *f.f.*
Gabriella Muscolo

⁶ [Cfr. interrogazione 5-06503 del 28 marzo 2012 (on. Savino) "unificazione dei criteri per la determinazione del canone per la concessione di aree del demanio marittimo utilizzate per attività di pesca e acquacoltura".]

⁷ [Cfr. sentenze Tar Puglia, Lecce, n. 532/2010 e 566/2010.]